



COMUNE di PALLARE

Provincia di Savona

Prot. N. 2296

PALLARE, 22.04.2020

ORDINANZA N. 11/2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – MODALITA' COMPORTAMENTALI PER SPOSTAMENTI E PRESENZA DI PERSONE PRESSO LUOGHI ED ESERCIZI COMMERCIALI – UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. RETTIFICA ORDINANZA N. 07/2020 DEL 20/04/2020 PROT. N. 2245.

IL SINDACO

Vista la legge 23.12.1978 nr. 833 recante "Istituzione del Servizio Sanitario" e in particolare l'art. 32 che dispone che il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di sanità ed igiene e di polizia veterinaria con efficacia estesa sull'intero territorio nazionale o parte di esso comprendente più regioni, nonché nelle medesime materie sono emesse Ordinanze dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco con efficacia limitata al territorio di competenza;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il D.L. 23 febbraio 2020, nr. 6 recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19 convertito in legge 5 marzo 2020, nr. 13 successivamente abrogato dal D.L. 25 marzo 2020 nr. 19 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;
- il DPCM 23 febbraio 2020, il DPCM 25 febbraio 2020, il DPCM 1° marzo 2020, il DPCM 4 marzo 2020, il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020, il DPCM 1° aprile 2020 contenenti ulteriori disposizioni sanitarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 contenente ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili all'intero territorio nazionale;

Dato atto che nel periodo compreso tra l'11 e il 18 aprile c.a. sono state distribuite le mascherine assegnate dalla Protezione Civile della Regione Liguria ai cittadini residenti e in un secondo momento sono state distribuite le mascherine, acquistate dal Comune, a tutti i cittadini residenti nonché domiciliati nel Comune;

Richiamata l'Ordinanza **N. 07/2020 DEL 20/04/2020 PROT. N° 2245.**

Fatto presente che nella parte dispositiva, Sezione "AVVERTE", **per mero errore materiale, veniva riportato:**

"Che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente Ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00" ...omissis;

Rilevato che, invece, si sarebbe dovuto correttamente richiamare l'art. 4 del D.L. 25/03/2020, n. 19, **con la conseguente applicazione della sanzione pecuniaria da € 400,00 ad euro € 3.000,00;**

Ritenuto, pertanto, di **RETTIFICARE in tal senso l'ordinanza n. 7/2020**, mantenendo inalterati tutti gli altri elementi ivi indicati;

Visto l'art 54 del D. Leg.vo nr. 267/2000;

ORDINA

Omissis ...

DISPONE

Omissis...

AVVERTE

Che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente Ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25/03/2020, n. 19, mediante l'**applicazione della sanzione pecuniaria da €. 400,00 ad €. 3.000,00.**

In merito, il trasgressore è ammesso a pagare, **entro sessanta giorni** dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato in **€. 400,00. Tale somma è ridotta del 30 per cento, e quindi, per un totale di €. 280,00 se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.**

E' fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti di cui all'art. 4 del D.L. n. 19/2020.

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso:

- ricorso al T.A.R., entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (dell'art. 3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i);
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

MANDA

Per le rispettive competenze e/o per conoscenza:

- alla Prefettura di Savona
- alla Questura di Savona;
- alla Polizia Locale del Comune di Pallare;
- alla Stazione dei Carabinieri di Carcare;
- alla Regione Liguria – Settore Protezione Civile.



IL SINDACO
Sergio COLOMBO